

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Atto n. 291.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, iniziato nella seduta del 12 maggio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 maggio il relatore, on. Lavagno, ha illustrato il contenuto del provvedimento ed è intervenuto il Sotto-

segretario Angelo Rughetti. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede all'onorevole Lavagno se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Fabio LAVAGNO (PD), *relatore*, dà per letta la proposta di parere, che ha formulato in base alle considerazioni svolte nella precedente seduta. In particolare, la proposta, tenendo conto della mole di lavoro in corso con Regioni ed autonomie locali, prende atto della scelta del Governo di dare attuazione alla delega in due tempi, auspicando che il tutto avvenga in tempi rapidi. Le due osservazioni contenute riguardano i necessari coordinamenti con la normativa vigente e l'opportunità di introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la proposta di parere dia in buona misura risposta anche alle considerazioni presenti nella memoria trasmessa oggi dall'ANCE, che fa riferimento soprattutto a problemi

di coordinamento con la normativa vigente.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI prende atto con favore della proposta di parere redatta dal relatore.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo 24 maggio, alle 13.30, per l'esame degli atti del Governo 292 (licenziamento disciplinare) e 293 (conferenza di servizi). Seguirà, alle 14, l'audizione della Conferenza dei rettori.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). (Atto n. 291).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291);

rilevato che:

il comma 2 della disposizione di delega indica due oggetti:

la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;

il Governo ha operato la scelta di dare attuazione alla delega con due distinti decreti legislativi: il primo, oggetto del presente parere, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione, volto alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti;

nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, a proposito dell'oggetto dello schema, ha svolto due considerazioni:

in primo luogo, prendendo atto di questa scelta e pur considerando che « sa-

rebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti », riconosce allo schema « caratteristiche di autonomia utilità e di indipendente operatività anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti », le quali lo rendono « idoneo a risolvere autonomamente, e immediatamente, svariate « criticità applicative » della disciplina in questione »;

in secondo luogo, invita il Governo ad introdurre nello schema di decreto l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;

la Conferenza unificata, nel sancire l'intesa, segnala analogamente l'attuazione solo parziale della delega;

con riguardo alla formulazione del testo, sia il Consiglio di Stato, sia la Conferenza unificata sottolineano esigenze di coordinamento della nuova disciplina con quella vigente;

considerato che:

la scelta del Governo di attuare la delega in due tempi appare giustificata dalla mole di lavoro in corso con regioni ed autonomie locali per procedere alla precisa individuazione delle diverse tipo-

logie di procedimenti ma implica la necessità di sopprimere, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, l'enunciazione che include nell'oggetto dello schema la delimitazione degli « ambiti dei relativi regimi amministrativi », che il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi;

esigenze di coordinamento con la normativa vigente si pongono, in particolare, con riguardo:

all'articolo 2, commi 2 e 5, i quali, nel disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei moduli a carico delle pubbliche amministrazioni e le relative sanzioni, fanno sistema con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da entrambi richiamato;

all'articolo 3, sulla concentrazione dei regimi amministrativi, che dovrebbe essere riformulato in termini di novella alla legge n. 241 del 1990 e coordinato con la normativa vigente, eliminando la sovrapposizione attualmente esistente tra il secondo periodo del comma 1 e il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 241;

all'articolo 2, comma 2, manca un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali, nonostante che dal mancato as-

solgimento di tali obblighi derivino l'esercizio del potere sostitutivo (comma 4) e sanzioni (comma 5).

con l'auspicio che:

il Governo dia quanto prima completa attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, dal momento che dalla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti conseguiranno una maggiore certezza del diritto, una uniformità degli adempimenti richiesti a cittadini ed imprese sul territorio nazionale e quindi un'indubbia semplificazione della materia;

la classificazione dei procedimenti venga svolta nel modo più puntuale possibile, in modo da eliminare o per lo meno limitare la necessità di successivi interventi, dando così stabilità ad una disciplina soggetta negli ultimi anni a numerose modifiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990;

introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.